

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2026, n. 29

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di programma, di cui al D.P.G.R. n. 32 del 1/04/2016, da ultimo modificato dal D.P.G.R. n. 41 del 16 maggio 2018, sottoscritto con il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" finalizzato alla realizzazione della Città della...



ATTO 29/2026/XII

DEL 30/04/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di programma, di cui al D.P.G.R. n. 32 del 1/04/2016, da ultimo modificato dal D.P.G.R. n. 41 del 16 maggio 2018, sottoscritto con il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018. Risorse regionali pari a € 11.667.86120.

Premesso che in data 2 marzo 2016 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Novara, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria (A.O.U.) "Maggiore della Carità" di Novara e dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" l'Accordo di Programma (A.d.P.), per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, con validità di anni 10 dalla data di pubblicazione, adottato con il decreto del Presidente della Regione n. 32 del 1° aprile 2016, da ultimo modificato con il D.P.G.R. n. 41 del 16 maggio 2018.

Richiamato l'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, il quale sancisce che "le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da verbale agli atti della Direzione regionale Sanità, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 24 marzo 2026:

- il Presidente del Collegio di Vigilanza del suddetto A.d.P. ha ravvisato la necessità di prorogare i termini di validità di ulteriori anni 5 per consentire la completa realizzazione dell'opera, visto il cronoprogramma attuale che prevede la fine dei lavori entro l'anno del 2031;
- tenuto conto che la prevista scadenza al 7 aprile 2026 determinerebbe la decadenza della variante

urbanistica approvata dall'A.d.P., i rappresentanti delegati degli Enti firmatari del medesimo accordo hanno concordato all'unanimità di prorogare i termini di validità dell'A.d.P. di anni 5;
- il Collegio di Vigilanza ha approvato, quale modifica non sostanziale all'A.d.P., la proroga dei suoi termini di validità come sopra riportato.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 24 marzo 2026, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'A.d.P. relativamente alla sopra citata proroga dal 7 aprile 2026 al 7 aprile 2031, per permettere la conclusione dei relativi interventi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse regionali, pari a € 11.667.861,20 trovano copertura nell'ambito delle risorse già impegnate, in attuazione della D.G.R. n. 3-5999 del 29 novembre 2017 (DD n. 839 del 17 dicembre 2015 e DD n. 718 del 14 novembre /2017) a residuo passivo nel bilancio 2022 pari a € 6.967.811,06 (Missione 13 Programma 5) oltre che alle risorse di cui alla D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 pari a € 4.700.050,14 che trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2022-2024 annualità 2022 Missione 13 – Tutela della Salute, Programma 1.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria condotta dalla sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto prevede esclusivamente una proroga dei termini di validità dell'Accordo e le relative risorse regionali, pari ad € 11.412.966,14 sono state già impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma adottato con D.P.G.R. n. 32 del 1° aprile 2016, da ultimo modificato dal D.P.G.R. n. 41 del 16 maggio 2018, tra la Regione Piemonte, il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga del termine di validità del medesimo accordo dal 7 aprile 2026 al 7 aprile 2031;

che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse regionali, pari a € 11.667.861,20, sono state già impegnate, come in premessa rappresentato;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio